



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

# Servizio di programmazione opere liriche il 5 e 7 luglio 2019 per la rassegna “MARGHERA ESTATE 2019” presso l’Arena di piazza Mercato a Marghera.

## Capitolato Tecnico – Allegato B

Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni  
Settore Cultura

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Casarin

OPERAZIONE VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”

PON METRO 2014-2020 - CUP F79D19000000007 – CIG Z0B289ADEB

# Venezia





## Premessa e descrizione di contesto

Il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane.

Il PON Metro è composto da 5 Assi e nello specifico l'Asse 3 riguarda l'attivazione di "Servizi per l'inclusione sociale" ed è finalizzato a "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione", ove tra le azioni previste vi è l'azione 3.3.1. "Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate".

Tale azione viene declinata anche con l'operazione VE3.3.1.c "La cultura itinerante agente di attivazione sociale", che ha l'obiettivo di stimolare l'attivazione sociale dei cittadini attraverso lo sviluppo, in forma partecipativa, di eventi culturali che comprendono attività di cinema, teatro, musica e sport nelle aree degradate, nonché utilizzando le biblioteche in esse collocate quali agenti di promozione della coesione sociale.

La Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni – Settore Cultura, gestisce direttamente iniziative sul territorio e rassegne come "Marghera Estate" e "Cinema sotto le stelle" che si svolgono a luglio e ad agosto in piazza Mercato a Marghera, ormai trentennale punto di riferimento per la Città di Venezia e per la città metropolitana, in collaborazione con associazioni culturali e di categoria del territorio.

Tali rassegne, che propongono un programma vario, valido e di spessore culturale in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo, trovano la loro collocazione nella grande Piazza Mercato di Marghera, allestita per l'occasione con idonee strutture, a luglio 2019, area di intervento prioritario delle operazioni dell'Asse 4, Azione 4.2.1, come previsto dalla strategia di azione locale del Piano Operativo della Città di Venezia.

Il Comune di Venezia intende organizzare all'interno della programmazione di Marghera Estate 2019, un fine settimana dedicato alla musica lirica con accesso a titolo gratuito nelle giornate del 5 e 7 luglio 2019.

Si rende pertanto necessario individuare un soggetto organizzatore di spettacoli, che possa mettere in scena le opere liriche: "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi e un "concerto lirico sinfonico" nelle date indicate.

Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento Pon Metro si rimanda al seguente link: <http://www.comune.venezia.it/it/ponmetroveneziametro> ed al sito del programma <http://www.ponmetro.it/>.



## Articolo 1 Oggetto del Capitolato

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di programmazione di opere liriche nell'ambito della rassegna Marghera estate 2019.

L'appaltatore deve essere in grado di mettere in scena le opere liriche: "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi in data 5 luglio 2019 e un "concerto lirico sinfonico" in data 7 luglio 2019, nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel territorio del Comune di Venezia nell'ambito del PON METRO 2014-2020, operazione VE3.3.1.c "La cultura itinerante agente di attivazione sociale".

Le caratteristiche tecniche del servizio/fornitura, non frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 50/2016, sono specificate al successivo art. 3.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016).

## Articolo 2 Importo a ribasso

L'importo a ribasso per il servizio in oggetto è di **€ 22.131,00.=** (o.f.e.).

Con eventuale proroga dell'affidamento, alle stesse condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, verrà erogato l'importo proporzionale del valore aggiudicato.

L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Per l'espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali" di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, che sono stati quantificati e sono pari a 0.

La durata del servizio e validità dell'affidamento sono fissati per le giornate del 05/07/2019 e 07/07/2019.

L'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.



## Articolo 3

# Caratteristiche del servizio e delle correlate prestazioni

Le caratteristiche della fornitura del servizio sono le seguenti:

- Nell'ambito della programmazione della rassegna "Marghera estate 2019" che si svolgerà nell'arena di Piazza Mercato a Marghera, appositamente allestita con idonee strutture è richiesta la messa in scena delle opere liriche: "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi in data 5 luglio 2019 e un "concerto lirico sinfonico" in data 7 luglio 2019.

In particolare:

per il giorno **venerdì 5 luglio 2019** per la messa in scena dell'opera lirica: "Il Rigoletto", è richiesto un organico artistico costituito da:

- - cast vocale,
- - coro,
- - orchestra,
- - un direttore musicale,
- - un regista,
- - un aiuto regista,
- - un maestro del coro,
- - un responsabile di palcoscenico,
- - un costumista,
- - una truccatrice.

E' richiesto un organico tecnico composto da:

- - due macchinisti,
- - service luci,
- - allestimento scenografico,
- - allestimento costumi,
- - trasporti.

Per il giorno **domenica 7 luglio 2019**, per lo svolgimento del "concerto lirico sinfonico", è richiesto un organico artistico e tecnico composto di:

- - orchestra,
- - un direttore musicale,
- - service luci,
- - trasporti.

Il soggetto richiesto per la messa in scena delle due attività dovrà provvedere all'intera organizzazione degli spettacoli, all'allestimento/disallestimento delle scene, alle pratiche necessarie per l'agibilità Enpals del personale impiegato, alle pratiche Siae e al pagamento dei relativi diritti.

In caso di maltempo nelle giornate programmate per le attività, gli spettacoli verranno recuperati nei giorni 08 o 15 o 22 luglio 2019, in accordo con il Settore Cultura.

Gli ingressi a tutti gli spettacoli della rassegna "Marghera estate 2019" sono a titolo gratuito.

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte secondo quanto indicato nel presente capitolato e documentazione allegata.



Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere a quanto dichiarato nel preventivo, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato.

Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito.

È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.

L'affidatario dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività oggetto della fornitura/servizio di cui al presente atto; dovrà informare il proprio personale sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono destinati e le relative misure di prevenzione e protezione individuate nel DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte secondo quanto indicato nel presente capitolato.

Al fine della corretta realizzazione degli spettacoli il **Comune di Venezia**:

- metterà a disposizione l'Arena di Piazza Mercato a Marghera, allestita con apposite strutture, nelle date concordate per la realizzazione delle opere liriche, nel rispetto delle condizioni di agibilità e sicurezza, complete di certificazioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- garantirà la comunicazione pubblicitaria nei confronti del pubblico mediante la produzione di materiali informativi e di promozione della rassegna nonché la cura e l'aggiornamento costante del sito web e social network, rispettando gli obblighi di comunicazione del PON METRO 2014-2020 di cui all'art. 13 del presente capitolato.

## Articolo 4

### Modalità di presentazione dell'offerta

Gli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato, sono invitati a presentare la propria migliore offerta economica per l'affidamento del servizio di programmazione di opere liriche: Il Rigoletto il 5 luglio 2019 e Concerto lirico sinfonico il 7 luglio 2019, compilando in ogni sua parte la scheda di Offerta di dettaglio allegata (all. B.1) ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016, dove dovranno essere indicati:

- A) l'offerta economica formulata in misura complessiva (prezzo a corpo) al netto di IVA, congrua rispetto alle caratteristiche del servizio oggetto della procedura e più bassa rispetto all'importo base di **€ 22.131,00.= (o.f.e.)**;
- B) il corrispondente ribasso percentuale;
- C) l'aliquota IVA che l'operatore è tenuto ad applicare;
- D) i propri costi della sicurezza "aziendali" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta. Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008, in fase di valutazione delle offerte, tali costi della sicurezza "aziendali" sono oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.



Il corrispettivo dovuto, indicato nella scheda di offerta economica, sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Saranno prese in esame e, quindi, concorreranno all'aggiudicazione solamente le offerte economiche nelle quali verrà proposta offerta per tutto il servizio richiesto. Tutte le voci previste nella Scheda di offerta devono essere quotate, pena l'esclusione.

Non saranno ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In assenza o carenza della documentazione richiesta le offerte non potranno essere prese in considerazione.

Non saranno ammessi a presentare la propria offerta soggetti che siano privi dei requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Unitamente alla scheda di offerta economica allegata (B.1), compilata, dovrà pervenire una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da modulo allegato (B.2) cui è unita copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore, attestante:

- i dati identificativi dell'operatore economico;
- di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto ivi previsti;
- di non trovarsi in condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dal vigente ordinamento giuridico;
- di essere o meno assoggettato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 68/99);
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
- che è stata presa esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- che sono accettate in via preliminare, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 e 2 c.c. senza condizione o riserva alcuna, le clausole contrattuali individuate nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti;
- il possesso dei requisiti di legalità per la partecipazione alla selezione;
- di accettare le disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità" rinnovato il 07/09/2015 tra Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190 del 06/11/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in via di rinnovo, di cui l'Amministrazione fa propri i contenuti;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, di cui al d.p.r. 62/2013;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia - Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura;
- di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;



- di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel D.M. Finanze del 04 maggio 1999 e nel D.M. dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list) oppure di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del d.l. 78/2010;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- che le informazioni riportate sono veritiere e corrette;
- di essere in grado di produrre i certificati e le altre forme di prove documentali del caso con l'eccezione che il Comune di Venezia sia già in possesso della documentazione in questione.

L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32 commi 4 e 6 del d.lgs. 50/2016.

La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato e nei documenti allegati.

Le carenze di elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## Articolo 5

### Procedura, criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

L'affidamento del servizio di programmazione opere liriche **Il Rigoletto il 5 luglio 2019** e **Concerto lirico sinfonico il 7 luglio 2019**, avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti" e s.m.i., in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, fatta salva la congruità integrale della documentazione prodotta.

Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Inoltre, in relazione alle concrete disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio o di avviare una nuova procedura qualora l'offerta del miglior offerente sia comunque incompatibile con le risorse assegnate.

L'Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento del servizio in presenza di indisponibilità di risorse economiche senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere e/o avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti della medesima.



L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

L'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale.

## **Articolo 6**

### **Durata del servizio**

La durata del servizio e validità dell'affidamento sono fissati dal 05/07/2019 al 07/07/2019.

L'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.

L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

## **Articolo 7**

### **Verifiche**

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del d.p.r. 445/2000 provvederà alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni rese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

## **Articolo 8**

### **Penali**

Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.

Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00, (cinquecento) fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto (art. 108 d.lgs. 50/2016). In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.

L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.



Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'operatore economico con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

## **Articolo 9**

### **Modalità di fatturazione e pagamento**

Il corrispettivo del servizio effettivamente prestato sarà liquidato dal Settore Cultura, su presentazione di regolare fattura, accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato, sarà disposto con disposizione dirigenziale.

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.

Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

## **Articolo 10**

### **Rendicontazione**

L'aggiudicatario è tenuto a rendicontare e a dettagliare puntualmente:

- i servizi resi così come descritti agli articoli 1 e 3 del presente capitolato;
- le eventuali variazioni rispetto a quanto programmato e le cause che hanno determinato tali variazioni;
- le eventuali integrazioni che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di criticità.
- l'attività con documentazione che evidenzia l'affluenza di pubblico e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle iniziative.

## **Articolo 11**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione



in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.

L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Le fatture in formato elettronico, intestate a Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni – Settore Cultura, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare: **il codice CIG, PON METRO 2014-2020, VE3.3.1.c, CUP F79D19000000007** relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare il centro di costo **215**. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio **"UFWX64"** e nome ufficio **"Uff\_eFatturaPA"**. In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## Articolo 12

# Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dello stesso.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, dei propri mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.



Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

## **Articolo 13**

### **Informazione e comunicazione**

L'attuatore dell'intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell'Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (d'ora in avanti PON Metro). Nel caso di operazioni sostenute dal Fondo Sociale Europeo (FSE) (Asse 3 PON METRO), l'attuatore deve assicurare che il destinatario finale dell'intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto.

Durante l'attuazione dell'intervento l'attuatore informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo sul proprio sito web (ove questo esista), in una pagina che riporti il marchio del PON Metro, il blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia, una breve descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- collocando un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3 su modello fornito dalla scrivente amministrazione), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2., punto 2, lettera b) dell'Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

File grafici e layout: l'amministrazione comunale fornisce tutti i file grafici necessari (compresi loghi e modelli fac-simile in formato editabile) per agevolare l'attuatore ad assolvere agli obblighi su indicati.

## **Articolo 14**

### **Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e regolarità contributiva**



## A) Sicurezza

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti/soci, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

## B) Regolarità contributiva

Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti i soci o collaboratori.

Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

# Articolo 15

## Divieto di cessione di contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto, esegue in proprio i servizi compresi nel presente capitolato, che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, di cui al d.lgs. 50/2016 (art. 105 comma 1). Il subappalto o la



cessione anche parziale costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni antimafia**

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto di cui al presente Capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

## **Articolo 17**

### **Stipula contratto e Spese contrattuali**

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Tale documento è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642/1972 nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione ogni quattro pagine di foglio A4).

## **Articolo 18**

### **Risoluzione contrattuale e recesso**

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.



Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto e subappalto;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;

L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:

- nelle ipotesi previste all'art. 8 del presente Capitolato, nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 314 del 10/10/2018);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che il Comune di Venezia ritiene di applicare.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 109 del d.lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

## Articolo 19



## Procedure concorsuali

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

## Articolo 20 Norme regolatrici del rapporto contrattuale e rinvio

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l'aggiudicatario sono descritte nel presente documento.

Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:

- dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;

## Articolo 21 Definizione delle controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto. E' vietato in ogni caso il compromesso (art. 209 comma 2 d.lgs. 50/2016).



## Articolo 22

### **Trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolam. UE 2016/679**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## Articolo 23

### **Codice di Comportamento**

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



## **Articolo 24**

# **Referente e Responsabile del procedimento**

Per chiarimenti relativi al presente appalto, contattare la dott.ssa Laura Rubin, telefono 0412746180.

Il responsabile del Procedimento di affidamento è il dott. Michele Casarin, in qualità di dirigente del Settore Cultura.